

Decreto n. 5501 del 21/06/2012

Identificativo Atto n. 183

DIREZIONE GENERALE SISTEMI VERDI E PAESAGGIO

ESPRESSIONE DEL PARERE SUL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE DEL PARCO DELLE
OROBIE VALTELLINESI, AI SENSI DELL'ART. 47 COMMA 4 DELLA L.R. 31/2008

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA FORESTE

VISTA la l.r. 5 dicembre 2008, n.31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura foreste pesca e sviluppo rurale" e s.m.i. e, in particolare, l'art. 47 comma 4 ai sensi del quale i Piani di indirizzo forestale sono approvati dalla competente Provincia, previo parere della Regione, come disciplinato al punto 2.4.4) della Parte 3 "Procedure Amministrative" della d.G.R. n. 7728 del 24 luglio 2008 "Criteri e procedure per la redazione e l'approvazione dei Piani di indirizzo forestale";

VISTA altresì la proposta di Piano di Indirizzo Forestale (di seguito "PIF") redatta dall'Ente gestore del Parco delle Orobie Valtellinesi, pervenuta in data 07.05.2012 (prot. F1.2012.0008078) alla Struttura Foreste della D.G. Sistemi Verdi e Paesaggio per il prescritto parere regionale;

DATO ATTO che la suddetta Struttura, previa verifica con i tecnici dell'Ente gestore del Parco della documentazione inerente alla proposta di PIF in argomento, ha svolto l'istruttoria del piano stesso, valido per il periodo 2013-2027, riscontrandone sostanzialmente la conformità alle disposizioni della normativa di settore, in particolare della l.r. n. 31/2008 e della d.G.R. n. 7728/2008;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 675/2005 "Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi (d.lgs. 227/2001, art. 4, l.r. 31/2008, art. 43)" e s.m.i. e in particolare il paragrafo 2.1 e) dell'allegato 1, ai sensi del quale, nelle more dell'approvazione dei piani di indirizzo forestale, gli Enti forestali possono dotarsi di criteri provvisori per regolamentare il rilascio delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco, che integrano o dettagliano quelli elencati al paragrafo 2.1, nonché per fissare criteri specifici per la realizzazione degli interventi compensativi;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 9/3630 del 13 giugno 2012 "Determinazioni in merito al piano di indirizzo forestale del Parco delle Orobie Valtellinesi" con la quale si concedono deroghe al regolamento regionale 5/2007 e s.m.i., in particolare per quanto concerne le prescrizioni per attività selvicolturali da attuarsi su tutto il territorio boscato, soggetto a pianificazione;

RILEVATO che gli elaborati cartografici non individuano formazioni vegetali irrilevanti, ai sensi dell'art. 14 della d.g.r. 2024/2006;

VISTI la l.r. 20/2008 e i provvedimenti organizzativi della IX Legislatura;

D E C R E T A

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 47 comma 4 della l.r. 31/2008 e successive modificazioni, parere favorevole al Piano di Indirizzo Forestale del Parco delle Orobie Valtellinesi per il periodo 2013-2027, a condizione che siano rispettate tutte le seguenti modifiche e integrazioni al Piano stesso:

A) nella "relazione generale":

- 1) intendere i "modelli selvicolturali", parte integrante del PIF, come semplici linee guida per i possessori dei terreni e per gli esecutori delle attività selvicolturali; tali "modelli

selvicolturali” non costituiscono pertanto prescrizioni “erga omnes” e non integrano né modificano il r.r. 5/2007, salvo per quanto disposto ai sensi dell’allegato A alla d.g.r. n. 9/3630 del 13 giugno 2012;

- 2) nel paragrafo 12.3 “Opere di compensazione e localizzazione degli interventi”, specificare che l’esonero totale o parziale dai costi di compensazione per il ripristino di aree ex pascolive e dei maggenghi si possa applicare solo ai “boschi soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione areale” indicate nella Tavola 12 “Carta delle trasformazioni ammesse” allegata al PIF.

B) nel “Regolamento d’Attuazione”:

- 1) All’art. 6 “Gestione ed aggiornamento del piano”, dopo le parole: «E’ in ogni caso sempre ammessa la possibilità di modificare il regolamento di piano al fine di recepire le indicazioni dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 e del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco stesso», aggiungere le parole «, previo parere obbligatorio e vincolante della Giunta regionale ai sensi dell’art. 50, comma 6 della l.r. 31/2008.»;
- 2) All’art. 6 “Gestione ed aggiornamento del piano”, prevedere, per la correzione di aspetti di dettaglio o di meri errori materiali, anche relativi al perimetro del bosco, nonché per gli adeguamenti indicati dall’art. 11 (Pianificazione comunale) del “Regolamento di Attuazione” del Piano stesso o imposti da modifiche normative, un provvedimento dirigenziale dell’ente gestore del Parco delle Orobie Valtellinesi, da comunicare alla provincia interessata;
- 3) All’art. 6 “Gestione ed aggiornamento del piano”, aggiungere in fondo all’articolo le parole «qualora l’aggiornamento stesso o la variante riguardino aree comprese in siti natura 2000 o nelle loro immediate vicinanze.»;
- 4) All’art. 18 “Modelli colturali” apportare le modifiche disposte dalla d.g.r. n. 9/3630 del 13 giugno 2012, in particolare per quanto concerne le prescrizioni per attività selvicolturali da attuarsi su tutto il territorio boscato, soggetto a pianificazione;
- 5) All’art. 18 “Modelli colturali” le parole: «In caso di interventi selvicolturali su superfici superiori a 2 ha non conformi al Piano di Assestamento Forestale è necessario che all’istanza sia allegato il progetto di taglio previsto dall’art. 14 redatto sulla base del modello riportato in allegato 2.» sono sostituite dalle parole: «Il progetto di taglio previsto dall’art. 14 è redatto sulla base del modello riportato in allegato 2 e allegato alla procedura informatizzata di taglio bosco.»;
- 6) All’art. 20 “Pianificazione di dettaglio e accesso ai contributi”, aggiungere in fondo all’articolo il seguente testo:
«Sono finanziabili con fondi pubblici solamente:
 - gli interventi indicati nei “modelli colturali” e nella Tavola 15 “Carta delle azioni di piano e delle proposte progettuali”, secondo la scala di priorità e urgenza individuata nella “scheda delle azioni specifiche”;
 - gli interventi previsti dai piani di assestamento forestale;
 - gli interventi di recupero forestale ed ecologico delle cave cessate, individuate nel catasto Regionale delle cave dismesse o abbandonate, di cui all’articolo 27 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14;

- gli interventi di nuova realizzazione o manutenzione previsti dal piano della viabilità agro-silvo-pastorale;
- gli interventi di gestione previsti dai piani di gestione dei siti natura 2000;
- gli interventi di recupero produttivo dei castagneti da frutto in boschi compresi nella categoria "castagneti", se non in contrasto con quanto previsto dal PIF stesso;
- gli interventi di pronto intervento, di lotta fitosanitaria, di prevenzione e di sistemazione del dissesto idrogeologico (da attuarsi ove possibile con tecniche di ingegneria naturalistica), anche se non previsti dal presente piano di indirizzo forestale.»;

7) All'art. 30 "trasformazione senza obbligo di compensazione" specificare che l'esonero totale dai costi di compensazione per il ripristino di aree ex pascolive e dei maggenghi si applica solo ai "boschi soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione areale" indicate nella Tavola 12 "Carta delle trasformazioni ammesse" allegata al PIF;

8) All'art. 31 "trasformazione con obblighi di minima entità" (da rinominare "trasformazione con obblighi di compensazione di minima entità") specificare che l'esonero parziale dai costi di compensazione per il ripristino di aree ex pascolive e dei maggenghi si applica solo ai "boschi soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione areale" indicate nella Tavola 12 "Carta delle trasformazioni ammesse" allegata al PIF; il costo di compensazione per le piste ciclabili deve essere inoltre adattato al testo vigente della d.g.r. 675/2005 e s.m.i.»;

9) Dopo l'art. 39 aggiungere il seguente articolo 40 "Autorizzazione paesaggistica ed idrogeologica in aree con trasformazione di tipo areale" «Gli interventi di trasformazione del bosco finalizzate all'esercizio dell'attività agricola o a miglioramenti ambientali a fini faunistici, floristici e paesaggistici realizzati nelle aree individuate nella tavola 12 "Carta della trasformazioni ammesse", e ivi indicate come "boschi soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione areale", che:

- sono relativi a boschi di neoformazione;
- sono trasformate per la formazione di prati stabili o pascoli;
- non prevedono la realizzazione di opere civili né di impermeabilizzazione del suolo;
- sono esonerati dall'esecuzione di interventi compensativi ai sensi del precedente articolo 30;
- non si avvalgono della possibilità di successiva trasformazione urbanistica;

sono considerati "interventi di irrilevante impatto sulla stabilità idrogeologica dei suoli" ai sensi dell'art. 44 comma 6 lettera b) della l.r. 31/2008 e pertanto esonerati dal rilascio dell'autorizzazione idrogeologica. Ai sensi dell'art. 149 del d.lgs. 42/2004 sono altresì esonerati dal rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, come disposto dal paragrafo 4.12 della d.g.r. 9/2727/2011 e dal paragrafo 1.4.a. della d.g.r. 8/675/2005 e s.m.i.»;

C) consegnare a Regione Lombardia, Struttura Foreste, dopo l'approvazione definitiva del PIF, una copia completa del piano, comprese le relative tavole in formato pdf e "shape file";

2. di stabilire che i limiti e le prescrizioni per il rilascio o il diniego delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco e per identificare la natura degli interventi compensativi contenuti nel "Regolamento Attuativo" e nelle tavole relative, qualora più restrittive rispetto alla normativa regionale, sono da intendersi quali "Criteri provvisori locali" ai sensi del paragrafo 2.1, lettera e), della d.g.r. 8/675/2005 e s.m.i. e pertanto costituiscono norme provvisorie di salvaguardia vincolanti per i provvedimenti da emettere dal giorno successivo

all'approvazione del presente decreto fino alla data di entrata in vigore del Piano di Indirizzo Forestale;

3. di stabilire che qualora al PIF in questione siano apportate modifiche sostanziali prima della definitiva approvazione, debba essere acquisito nuovo parere regionale;
4. di demandare alla Provincia di Sondrio, in sede di approvazione del piano di indirizzo forestale, il compito di verificare il puntuale rispetto delle prescrizioni del presente decreto;
5. di trasmettere il presente decreto al Parco delle Orobie Valtellinesi, alla Provincia di Sondrio (settore Territorio e settore Agricoltura), a Ersaf e a Regione Lombardia – Unità Organizzativa "Parchi e rete natura 2020" e Struttura "Paesaggio".

Il Dirigente della Struttura
Dott. Roberto Carovigno